Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 17/2016/Area II/S.E. data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi, Segretari comunali e Responsabili uffici elettorali di
Antonimina, Bagnara Calabra, Bivongi, Bovalino, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gioia Tauro, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola, San Luca, Sant'Eufemia in Aspromonte, Staiti, Terranova Sappo Minulio, Varapodio e Villa San Giovanni

e, p.c. Ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali
Loro Sedi

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale di domenica 11 giugno 2017. **Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.**

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si reputa opportuno rammentare alcuni adempimenti e principi interpretativi inerenti alla fase di presentazione delle candidature.

1) Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.

In vista della presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni comunali di domenica 11 giugno 2017, **presentazione che, si rammenta, avverrà dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 12 maggio e dalle ore 8 alle ore 12 di**

Prefettura Reggio Calabria - Area II - Prot. Uscita N.0053598 del 04/05/2017

sabato 13 maggio 2017, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nell'ultimo comma degli articoli 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, in base alle quali **il segretario comunale** deve curare la trasmissione di ogni lista per le elezioni comunali alla competente Commissione o Sottocommissione Elettorale Circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Appare raccomandabile ai segretari comunali di procedere, al momento della ricezione delle liste, ad un controllo sostanziale della documentazione depositata non omettendo di far rilevare quelle irregolarità che gli siano date di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc..

Le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali dovranno esaminare le candidature entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine per la loro presentazione, vale a dire **entro domenica 14 maggio 2017** (artt. 30 e 33 del citato D.P.R. n. 570/1960).

Pertanto, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, si invitano i sigg. Presidenti dei predetti uffici, in conformità ai suggerimenti riportati nelle apposite istruzioni del Ministero dell'Interno, di valutare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che le stesse perverranno.

Inoltre, per le esigenze connesse all'esame ed ammissione delle liste e delle candidature presentate, i Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi valuteranno, d'intesa con le competenti Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, l'opportunità di adottare misure organizzative idonee a garantire, durante tutto il tempo necessario ai medesimi Organi collegiali per adempiere alle predette operazioni di ammissione delle liste di candidati, l'immediata disponibilità di personale comunale che possa, all'occorrenza, qualificatamente corrispondere ad eventuali richieste avanzate da parte dei Presidenti delle stesse Commissioni e Sottocommissioni.

Per quanto concerne la nuova convocazione, **degli Uffici preposti all'esame delle candidature per i Comuni superiori a 15.000 abitanti,** entro martedì 16 maggio 2017, secondo quanto prescritto dall'art. 33, ultimo comma, del Testo Unico n. 570/1960, sembra opportuno che la riunione venga fissata in un orario che consenta ai delegati di lista di acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari di ufficio, l'eventuale documentazione integrativa.

2) Possibilità di delegare le funzioni inerenti alla ricezione delle candidature in caso di convenzione fra più Comuni per i servizi di segreteria.

Allorchè più Comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che in tal caso, stante l'obiettiva impossibilità di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del Comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

3) Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei Comuni.

Si reputa opportuno richiamare l'attenzione sulle rilevantissime innovazioni introdotte dalla legge 26 novembre 2012, n. 215, contenente, in materia elettorale, disposizioni rivolte a favorire sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate "quote"), sia, per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso.

Le predette disposizioni sono state portate a conoscenza di codesti Enti locali con circolari prefettizie n. 42/2013 del 26 marzo 2013 e n. 60/2014 del 16 settembre 2014, e sono illustrate, per quanto riguarda la fase dell'ammissione delle candidature, nella pubblicazione n. 5 del Ministero dell'Interno.

Si rammenta, quindi, la necessità di rispettare le quote di genere in occasione della presentazione delle candidature, obbligatorie per i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.

Si ritiene, altresì, utile dare adeguato risalto alla nuova previsione normativa che prevede, sempre nei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e, quindi, nei Comuni di **Bagnara Calabra, Bovalino, Caulonia, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Motta San Giovanni, Palmi e Villa San Giovanni,** la possibilità per gli elettori di esprimere due preferenze, purchè per candidati di sesso diverso della stessa lista pena l'annullamento della seconda preferenza.

4) Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo". Contenzioso elettorale.

Sulla riforma del contenzioso endoprocedimentale – nel richiamare al riguardo le circolari prefettizie n. 10220/Area II/S.E. del 17 febbraio 2011 e n. 49/2012 dell'8 ottobre 2012 - si reputa opportuno richiamare sinteticamente l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 129 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera s) del D.L.vo 14 settembre 2012, n. 160, che disciplinano il giudizio per l'immediata impugnativa degli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali nonchè per quelle relative al rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

- la legittimazione a impugnare immediatamente i relativi atti è riconosciuta a tutti coloro che hanno un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio;

- l'impugnativa deve essere proposta, avanti al T.A.R. competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati;
- la conseguente sentenza in forma semplificata del T.A.R. deve essere resa entro i successivi tre giorni e può essere appellata entro due giorni;
- la sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni.

Tale normativa contribuisce a garantire la regolarità del procedimento elettorale, assicurando i tempi tecnici per la corretta stampa e l'affissione del manifesto con le liste ammesse.

In tale ottica, quindi, è stato differito all'ottavo giorno antecedente le elezioni il termine ultimo, precedentemente fissato al quindicesimo giorno, per l'affissione del predetto manifesto in occasione di elezioni comunali, provinciali e regionali.

Si sottolineano, infine, le disposizioni che prescrivono, per il contenzioso endoprocedimentale, l'onere del ricorrente di notificare, a pena di decadenza, sia il ricorso di primo grado che quello d'appello all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, ai controinteressati.

* * *

Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce "Circolari elettorali 2017" del sito internet della Prefettura all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggiocalabria/.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Di Stani)